

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CFA  
(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

## COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. SFERRAZZA GIOACHINO TENDENTE AD OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 4381/1163 – 09/10 DEL 10.1.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380/CDT del 22.3.2011)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Sferrazza Gioachino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. ROSSI ROMOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI DIECI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 (OGGI TRASFUSO NEL NUOVO ART. 1 BIS COMMA 1), NONCHÉ 3, COMMA 1, E 8, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 108 N.O.I.F. – NOTA N. 11191/908 PF13-14/GT/DL DEL 29.5.2015** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 114 del 1.2.2016)

La C.F.A. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Rossi Romolo, al giorno 7.4.2016 alle ore 15:30.

**3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. NOVE STEFANI CONSULTING AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AC NOVE STEFANI CONSULTING/MUSSOLENTI DEL 17.1.2016** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 59 del 3.2.2016)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Società A.C. Nove Stefani di Nove (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO SIG. IULIANO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 1, LETT. H) REGOLAMENTO A.I.A. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 6612/144 PF15-16/GT/DL (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 3.3.2016)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Iuliano Simone.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

**5. RICORSO SIG. TRIACCA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 60 GIORNI INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA 7329/258 PF15-16/GC/VDB (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 46 del 25.2.2016)**

La C.F.A. dispone l'acquisizione del foglio di censimento della società Paderno Dugnano Stagione Sportiva 2014/2015 da parte:

- del Comitato Regionale Lombardia;
- del reclamante;
- della Procura Federale

Fissa la trattazione del ricorso come sopra proposto dal sig. Triacca Emanuele al giorno 7.4.2016 alle ore 15:30.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 18 marzo 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio